

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Stefania FANIZZI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 giugno 2022

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di giugno dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Stefania FANIZZI.

---

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **644** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN POSTO AGGIUNTIVO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E DI UNA BORSA DI STUDIO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO 2021/2022. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, richiama il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*) e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo VI *Formazione dei medici specialisti*:

- articolo 35, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Nazionale;
- articolo 37, che stabilisce che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università, dove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
- articolo 39, che stabilisce che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, è riconosciuto un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri corrisposto dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Richiama la legge 29 dicembre 2000, n. 401 (*Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario*) e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che stabiliva che il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'art. 35 del citato d.lgs. 368/1999, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio.

Richiama il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*) e, in particolare, l'articolo 2bis (*Scuole di specializzazione non mediche*), che prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 40.

Richiama la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6*) e, in particolare, l'articolo 5, che stabilisce:

- al comma 1, che la Regione può finanziare posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio per laureati in *medicina-veterinaria* e in *odontoiatria* nonché per laureati non medici di area sanitaria, al fine di incentivarne la formazione specialistica e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
- al comma 2, che la Giunta regionale determina annualmente le discipline per le quali finanziare i posti aggiuntivi e le borse di studio e prevede la spesa del finanziamento per l'intera durata del corso di studi;

- al comma 4, che possono accedere ai posti aggiuntivi e alle borse di studio i laureati in medicina veterinaria e in odontoiatria nonché i laureati non medici di area sanitaria, utilmente collocati nella graduatoria di accesso alle scuole di specializzazione di interesse, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
  - b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
  - c) non avere già beneficiato della borsa di studio di cui al comma 1, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste;
- al comma 5, che l'assegnatario del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

Riferisce che, con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 1553/SAN in data 1° marzo 2022, l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha richiesto il finanziamento, ai sensi dell'articolo. 5, della legge regionale 11/2017, di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e di una borsa per la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera della durata di quattro anni, stante la carenza di tale professionalità nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Propone di finanziare, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, con inizio delle attività didattiche nell'anno 2022, un posto aggiuntivo di formazione specialistica e una borsa di studio per la scuola di specializzazione in *farmacia ospedaliera* dell'Università degli Studi di Torino, al fine di colmare il fabbisogno formativo afferente a tale professionalità con particolare riferimento alle esigenze rappresentate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, incentivando la formazione specialistica e favorendo la permanenza dei professionisti nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Evidenzia che il finanziamento, per ciascun anno accademico, del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio sopraindicati è pari a euro 13.300,00, di cui euro 12.300,00 a titolo di borsa di studio ed euro 1.000,00 a titolo di contributo alle spese sostenute dall'Università degli Studi di Torino, per una spesa complessiva pari a euro 53.200,00, così suddivisa:

- euro 13.300,00, per l'anno 2022, relativamente all'anno accademico 2021/2022 (1° anno);
- euro 13.300,00, per l'anno 2023, relativamente all'anno accademico 2022/2023 (2° anno);
- euro 13.300,00, per l'anno 2024, relativamente all'anno accademico 2023/2024 (3° anno);
- euro 13.300,00, per l'anno 2025, relativamente all'anno accademico 2024/2025 (4° anno).

Precisa che l'effettivo finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio sopraindicati è subordinato al recepimento degli stessi nel decreto dell'Università degli Studi di Torino recante il bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in *farmacia ospedaliera* a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 nonché alla stipulazione, qualora assegnati, di apposita convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) e il medesimo Ateneo per la disciplina delle modalità del finanziamento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse e su proposta dello stesso;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*);
- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6*);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11/2017, il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica per la durata di quattro anni e della relativa borsa di studio per la scuola di specializzazione in *farmacia ospedaliera* dell'Università degli Studi di Torino a decorrere dall'anno accademico 2021/2022;
2. di prendere atto che l'effettiva attivazione del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio di cui al punto 1 è subordinata al recepimento degli stessi nel decreto dell'Università degli Studi di Torino recante il bando per l'ammissione alla scuola di specializzazione in *farmacia ospedaliera* a decorrere dall'anno accademico 2021/2022;
3. di approvare la spesa complessiva di euro 53.200,00 per il finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio di cui al punto 1;
4. di prenotare la spesa di euro 39.900,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità, nel modo seguente:
  - anno 2022: euro 13.300,00
  - anno 2023: euro 13.300,00
  - anno 2024: euro 13.300,00;
5. di dare atto che per la restante somma di euro 13.300,00, per l'anno 2025, sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" dei futuri bilanci della Regione;
6. di dare atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per disciplinare le modalità del finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di

studio di cui al punto 1 sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;

7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa da parte della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e al Rettore dell'Università degli Studi di Torino per i successivi adempimenti di competenza.